N. R.G. 3035/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

T[redacted] T[redacted]SRL (C.F. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

- parte attrice/opponente -

contro

A[redacted] T[redacted] S.P.A. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

- parte convenuta/opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni T[redacted] T[redacted]SRL: *"accertare e dichiarare nullo, inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data [redacted] per tutti i motivi in atti, ovvero per la insussistenza del presunto credito vantato; dichiarare legittima l'intervenuta compensazione dei crediti operata da T[redacted] T[redacted]srl; dichiarare infondato in fatto ed in diritto il decreto ingiuntivo n. [redacted] e per l'effetto revocarlo; condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite"*;

Conclusioni A[redacted] T[redacted] S.P.A.. *"respingersi l'opposizione proposta da T[redacted] T[redacted]srl in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del decreto in-*

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb

giuntivo opposto oltre accessori di legge successivi; in ogni caso ed ipotesi con condanna dell'opponente alla refusione dei compensi e delle spese del giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con decreto ingiuntivo [redacted] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, la società A[redacted] T[redacted] ha intimato a T[redacted] T[redacted] srl il pagamento della somma di € [redacted] a titolo di prestazioni eseguite a favore della società debitrice.

La società T[redacted] T[redacted] srl ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo sostenendo che: a) il credito azionato sarebbe inesistente dal momento che esso dovrebbe essere integralmente compensato con il controcredito vantato da T[redacted] T[redacted] relativamente alla mancata restituzione da parte di A[redacted] dei bancali da quest'ultima consegnati alla prima in sede di carico della merce; b) A[redacted] avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede in quanto essa avrebbe negato "*la resa delle pedane ancor prima del sorgere del proprio diritto, indi proponendo una transazione mercè la resa del solo 50% dei bancali*"; c) parte opposta avrebbe realizzato una forma di abuso del proprio diritto di ritenzione non avendo correttamente tutelato il contrapposto interesse di controparte.

Parte opposta si è costituita rilevando che, in realtà, il proprio diritto di ritenzione sarebbe specificatamente previsto nelle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti. In virtù di tutto ciò, parte convenuta ha richiesto il rigetto della proposta opposizione.

Il presente giudizio viene a decisione in assenza del fascicolo di parte opposta.

2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica in ordine all'esistenza di un controcredito di parte opponente relativo alla mancata restituzione dei bancali.

Le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti di cui al contratto depositato in sede monitoria dispongono come segue:

- art. 4: "*le parti danno atto che il rapporto nascente dal presente contratto è un unico rapporto obbligatorio per cui il Vettore a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, merci, contrassegni, bancali ecc ex art. 2756/2761 c.c.*";

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb

- art. 11: "*gli attrezzi di carico (bancali) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto esclusiva pertinenza del destinatario ... sono condizioni indispensabili per la gestione da parte del Vettore dei resi bancali la previsione contrattuale della franchigia bancali e la chiara, ben visibile ed inequivocabile indicazione, da parte del mittente sul d.d.t. della dicitura BANCALI DAL RENDERE AL VETTORE ALLA CONSEGNA*".

Alla luce di quanto precede, dunque, deve ritenersi che committente non possa pretendere alcun compenso per i bancali affidati al vettore, non solo perché su di essi quest'ultimo ha il diritto di esercitare la ritenzione, ma, soprattutto, perché i bancali diventano contrattualmente di spettanza del destinatario.

L'opposizione deve, quindi, essere rigettata.

3.- Per quanto attiene le spese del presente giudizio, deve trovare applicazione il principio di soccombenza, con la conseguenza che esse dovranno far carico alla parte attrice secondo la liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta l'opposizione proposta da T[redacted]T[redacted]srl avverso il decreto ingiuntivo [redacted];

2) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a..

REGGIO EMILIA, 31 gennaio 2014

Il Giudice

dott. Matteo Marini

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb